

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE 2027

Visto lo statuto nazionale, ed in particolare

a) l'articolo 17 ai sensi del quale:

- i. Il Congresso Nazionale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS;
- ii. il congresso nazionale si svolge ogni quattro anni sulla base delle norme dettate dal Consiglio nazionale mediante regolamento;
- iii. l'assemblea congressuale è costituita dai delegati eletti nei territori secondo criteri di proporzionalità rispetto ai soci;
- iv. il congresso ha il compito di discutere ed approvare il programma generale dell'associazione; discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale; eleggere il Collegio nazionale dei Garanti; eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti; eleggere il Consiglio nazionale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale;
- v. Il Congresso nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale o dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso è il Consiglio nazionale a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

b) l'articolo 18 che conferisce al Consiglio nazionale dare convocazione del congresso stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;

c) l'articolo 27 che prevede la possibilità di svolgimento delle riunioni e delle votazioni mediante strumenti informatici e di telecomunicazione stabilendo che *“Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota”*.

Il presente regolamento, approvato dal consiglio nazionale del 3 e 4 luglio 2026 su proposta della presidenza nazionale, stabilisce il calendario dei congressi territoriali, regionali e nazionale, i criteri di attribuzione dei delegati al congresso nazionale e ne regola lo svolgimento.

Il presente regolamento resterà in vigore ed accompagnerà tutto il prossimo mandato nel caso di congresso straordinari.

* * * * *

Quanto alla convocazione, al calendario di svolgimento ed all'oggetto del Congresso

1. Convocazione del Congresso nazionale

Il Congresso nazionale dell'Associazione ARCI APS è convocato nei giorni 25, 26, 27 e 28 febbraio 2027. Il luogo di svolgimento sarà designato con successiva delibera della presidenza nazionale da assumere entro 30 gg dall'apertura della stagione congressuale.

Il congresso avrà il seguente ordine del giorno:

- a) approvazione del programma generale dell'associazione
- b) approvazione degli ordini del giorno;
- c) votazioni delle proposte di modifica allo Statuto;
- d) elezione dei Consiglieri nazionali;
- f) elezione degli organismi nazionali di garanzia previsti dallo statuto

Partecipano al congresso con diritto di voto i delegati e le delegate elette, secondo le forme ed i criteri di cui al presente regolamento, dai congressi ovvero dalle assemblee congressuali dei livelli territoriali e regionali, i delegati eletti dal consiglio nazionale su proposta della presidenza nonché quelli/e eletti dalle organizzazioni con adesione rilasciata dal livello nazionale.

Tutti i delegati devono essere soci ARCI con tessera in corso di validità.

Il presente regolamento, facente funzione di convocazione del congresso nazionale, è trasmesso a seguito della sua adozione ed a cura della presidenza nazionale ai comitati territoriali ed ai comitati regionali ed agli enti con adesione rilasciata da ARCI Nazionale.

Il consiglio nazionale, su proposta della presidenza nazionale, laddove ne ravvisi la necessità, provvederà ad approvare specifico regolamento a disciplina delle modalità di riunione e voto a distanza previste dall'art. 27 dello statuto nazionale.

2. Campagna congressuale

2.1 Comitati territoriali

I Congressi (o le assemblee congressuali) dei Comitati territoriali dovranno tenersi, a decorrere dall'avvenuta approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio nazionale di ARCI APS, entro il 16 gennaio 2027, ponendo i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Discussione del documento congressuale nazionale e di altri eventuali documenti congressuali territoriali e regionali;
- Approvazione modifiche allo statuto sociale;
- elezione dei/lle delegati/e al Congresso regionale;
- indicazione dei/lle delegati/e per il Congresso nazionale;

Nei casi in cui la durata in carica degli organismi dirigenti dei Comitati territoriali sia giunta a scadenza, i Congressi avranno inoltre all'ordine del giorno:

- elezione degli organismi dirigenti e di garanzia;

Al fine di garantire la massima partecipazione del corpo sociale, i Congressi dei Comitati territoriali dovranno essere convocati con le seguenti modalità:

- approvazione da parte del Consiglio territoriale del regolamento congressuale.
Il documento è redatto sulla base del presente testo, integrandone le disposizioni in relazione alle specifiche esigenze territoriali e nel rispetto delle norme previste a livello nazionale. Esso definisce la data, la sede e l'ordine del giorno del congresso, nonché i criteri di attribuzione dei delegati e le modalità di svolgimento dei lavori congressuali.
Il regolamento congressuale è trasmesso alla Presidenza nazionale e alla Presidenza regionale contestualmente, e comunque non oltre, l'invio della lettera di convocazione del congresso;
- la convocazione del Congresso territoriale - unitamente ai documenti congressuali nazionali ed eventuali altri documenti - dovrà essere inviato almeno 20 giorni prima della data di svolgimento a tutte e basi associative;
- la data di svolgimento del congresso dovrà essere comunicata con anticipo alla Presidenza Nazionale al fine di poter organizzare e garantire la presenza del Presidente nazionale o di componenti della Presidenza nazionale agli appuntamenti della stagione congressuale. La lettera di convocazione sarà trasmessa contestualmente al resto della documentazione alla Presidenza nazionale e alla Presidenza regionale;

- Il verbale del congresso sarà inviato alla Presidenza nazionale e alla Presidenza regionale entro 15 giorni dalla conclusione del congresso;
- Contestualmente al verbale congressuale dovranno essere trasmessi e segnalati i documenti, ordini del giorno o proposte di modifica allo statuto nazionale, approvati dal congresso territoriale e che verranno presentati con proposta di approvazione ai congressi regionali. Gli ordini del giorno, le mozioni e le proposte di modifica dello statuto nazionale non trasmesse non saranno ammesse, salva riproposizione secondo le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento.

Eventuali eccezioni e congressi calendarizzati al di fuori della campagna congressuale nazionale dovranno avere carattere di straordinarietà e previa comunicazione alla Presidenza Nazionale.

Il Comitato territoriale favorirà e promuoverà la realizzazione di assemblee preparatorie nelle basi associative per discutere il documento congressuale nazionale, eventuali documenti territoriali e regionali per favorire la partecipazione al Congresso territoriale.

Al Congresso del Comitato territoriale, in attuazione del proprio regolamento congressuale, sarà garantita la partecipazione di rappresentanti di tutte le basi associative che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2025/2026 e regolarmente associate per l'anno 2026/2027 alla data di convocazione del congresso. In ogni caso il numero di delegati/e individuati/e per il Congresso non potrà essere inferiore al numero dei circoli del Comitato.

I Comitati territoriali con più di 149 basi associative possono prevedere nel proprio regolamento congressuale una diversa composizione della platea congressuale.

Nel caso in cui il Comitato territoriale non tenesse il Congresso/assemblea congressuale ovvero questo non venisse tenuto secondo le norme sopra indicate, non potrà eleggere i/le propri/e delegati/e al Congresso regionale ed indicare i/le delegati/e al Congresso nazionale.

Conseguentemente la delegazione regionale sarà decurtata del numero di delegati/e spettanti a quel Comitato territoriale.

In caso di circoli e soci in un territorio in cui non operi direttamente un Comitato territoriale, si assegnano uno o più delegati secondo le norme previste e si attribuiscono al Comitato Regionale di pertinenza, previa la convocazione di un'assemblea da svolgersi, su impulso della Direzione nazionale o del Comitato Regionale.

Per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia i congressi territoriali dovranno seguire le seguenti indicazioni al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle basi associative affiliate:

- a) i congressi provvedono all'elezione dei Consigli direttivi territoriali.
Il numero dei componenti è determinato in misura non inferiore al 15% delle basi associative affiliate. Per i Comitati territoriali che contano oltre 200 basi associative affiliate, tale percentuale è ridotta al 10%.

Nel caso di comitati oggetto di commissariamento tramite delibera della Presidenza Nazionale, per la composizione della platea congressuale si prenderà a riferimento l'ultima annualità del tesseramento conclusa.

2.2 Comitati regionali

I Congressi (o le assemblee congressuali) dei Comitati regionali dovranno tenersi entro il 3 febbraio 2027, e comunque dopo che si siano tenuti i Congressi dei Comitati territoriali dell'ambito regionale di riferimento, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- discussione del documento congressuale nazionale e di altri eventuali documenti congressuali

- regionali;
- Approvazione modifiche allo statuto sociale;
 - elezione dei/le delegati/e al Congresso nazionale sulla base delle indicazioni fornite dai Congressi dei Comitati territoriali.
 - Nei casi in cui la durata in carica degli organismi dirigenti del Comitato regionale sia giunta a scadenza, i Congressi avranno inoltre all'ordine del giorno l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia.

I Congressi dei Comitati regionali si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

- approvazione da parte del Consiglio territoriale del regolamento congressuale.
Il documento è redatto sulla base del presente testo, integrandone le disposizioni in relazione alle specifiche esigenze territoriali e nel rispetto delle norme previste a livello nazionale. Esso definisce la data, la sede e l'ordine del giorno del congresso, nonché i criteri di attribuzione dei delegati e le modalità di svolgimento dei lavori congressuali.
Il regolamento congressuale è trasmesso alla Presidenza nazionale contestualmente, e comunque non oltre, l'invio della lettera di convocazione del congresso;
- la convocazione del Congresso regionale - unitamente ai documenti congressuali nazionali ed eventuali altri documenti - dovrà essere inviato almeno 20 giorni prima della data di svolgimento a tutti/e i/le delegati/e nonché a tutti i Comitati territoriali presenti nel territorio della regione unitamente al regolamento congressuale approvato;
- la data di svolgimento del congresso dovrà essere comunicata con anticipo alla Presidenza Nazionale al fine di poter organizzare e garantire la presenza del Presidente nazionale o di componenti della Presidenza nazionale agli appuntamenti della stagione congressuale. La lettera di convocazione sarà trasmessa contestualmente al resto della documentazione alla Presidenza nazionale;
- Il verbale del congresso sarà inviato alla Presidenza nazionale entro 15 giorni dalla conclusione del congresso;
- Contestualmente al verbale congressuale dovranno essere trasmessi e segnalati i documenti, ordini del giorno o proposte di modifica allo statuto nazionale, approvati dal congresso regionale e che verranno presentati con proposta di approvazione al congresso nazionale. Gli ordini del giorno, le mozioni e le proposte di modifica dello statuto nazionale non trasmesse non saranno ammesse, salva riproposizione secondo le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento.

Eventuali eccezioni e congressi calendarizzati al di fuori della campagna congressuale nazionale dovranno avere carattere di straordinarietà e previa comunicazione alla Presidenza Nazionale.

Al Congresso del Comitato regionale dovrà essere garantita la partecipazione di rappresentanti di tutti i Comitati territoriali.

In caso di assenza di organismi dirigenti regionali costituiti o in via di costituzione i/le delegati/e saranno eletti/e direttamente dall'assemblea congressuale territoriale.

3. Modifiche statutarie

Con riferimento alle modifiche statutarie:

- a) si prevederà una norma transitoria, in deroga a quanto ordinariamente previsto, che consenta all'organismo dirigente eletto di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguare lo statuto del Comitato territoriale o regionale a quello nazionale e/o per adeguamenti normativi;

Quanto all'attribuzione dei delegati ed alla gestione delle controversie

4. Delegati/e

Al Congresso nazionale partecipano delegati/e eletti/e dai Congressi regionali (o territoriali, dove i Comitati regionali non siano costituiti) e quelli nominati dal consiglio nazionale su indicazione della presidenza nazionale, secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

Tutti i delegati devono essere soci ARCI con tessera in corso di validità.

La ripartizione dei delegati su base regionale tiene conto dei seguenti criteri:

- partecipazione dei/le delegati/e in misura proporzionale al numero degli associati;
- rappresentanza di tutti i Comitati;
- limitazione della presenza di ciascun genere ad un massimo del 60% del totale dei/le delegati.

Il computo dei/le delegati/e viene effettuato sulla base della media ponderata dei soci, persone fisiche e giuridiche delle annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 di cui alle tabelle allegate (allegato A – soci persone fisiche e così persone giuridiche. Si prende a riferimento il quadriennio precedente ad esclusione del 2021/2022, annualità ancora condizionata dalla fase Covid), che costituiscono parte integrante del presente regolamento, e secondo i criteri individuati a seguire, in attuazione dei principi di proporzionalità e rappresentanza stabiliti dallo statuto di ARCI APS.

Ai fini dell'attribuzione dei delegati si applicheranno i seguenti criteri di calcolo:

A. Quota territoriale

I/le delegati/e sono attribuiti in misura di:

- a) un/a delegato/a ogni 2912, o frazione superiore a 1456;
- b) un/a delegato/a ogni 56 circoli, o frazione superiore a 28;

I Comitati territoriali che non raggiungono il numero di 2912 soci, o frazione superiore a 1456, avranno un/a delegato di diritto.

Ai fini del calcolo non saranno considerati eventuali soci che nelle tabelle allegate risultino imputati ai livelli regionali.

Secondo il criterio della lettera a) del presente articolo, saranno attribuiti i delegati alle organizzazioni con adesione rilasciata dal livello Nazionale.

B. Quota regionale

I/le delegati/e sono attribuiti in misura di:

- c) 1 delegato/i ogni 200 circoli, o frazione superiore a 100, calcolati su base regionale garantendo almeno una presenza a cui si aggiungono
- d) un/a delegato/a per ciascun Comitato territoriale che - in ragione dei punti a e b sopra indicati - abbia 1 solo delegato/a.
- e) eventuali delegati secondo i criteri di calcolo sopra elencati, per circoli e soci, che insistono in territori dove non è presente il Comitato territoriale di riferimento.

C. Quota nazionale

La Presidenza nazionale indica con propria delibera un massimo di 18 delegati con diritto di voto che saranno nominati con delibera del consiglio nazionale uscente.

I delegati indicati dalla presidenza possono essere individuati tra i dirigenti nazionali uscenti non delegati da altri livelli dell'associazione, tra i lavoratori in attività del livello nazionale di ARCI, tra gli esponenti di associazioni principali partner di ARCI.

Dati i criteri, l'attribuzione dei delegati per comitati territoriali e regionali è individuata come da tabella (allegato B) annessa al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante.

5. Invitati

Sono invitati al Congresso nazionale, senza diritto di voto, tutti i componenti del Consiglio nazionale e degli organismi di garanzia uscenti ove non delegati. La Presidenza nazionale definisce altresì un elenco di invitati.

6. Controversie

Eventuali controversie relative all'applicazione del presente regolamento ovvero delle norme statutarie poste a disciplina del congresso sorte entro 20 gg. antecedenti l'apertura del congresso nazionale saranno rimesse al collegio di garanzia.

Le relative istanze saranno presentate con atto motivato contenente l'individuazione delle norme e dell'atto che ne sarebbe violazione nonché il provvedimento richiesto.

Le istanze saranno decise dal collegio di garanzia entro il giorno antecedente l'apertura dei lavori congressuali.

Eventuali controversie relative all'applicazione del presente regolamento ovvero delle norme statutarie poste a disciplina del congresso sorte successivamente l'apertura del congresso e relative agli atti di svolgimento del congresso saranno rimesse alla presidenza del congresso nazionale che deciderà sentita la commissione congressuale eventualmente competente in relazione alla pretesa violazione.

7. Apertura dei lavori congressuali e Presidenza del Congresso

I lavori del Congresso si aprono con l'insediamento della Presidenza e l'apertura dei lavori è carico del Presidente uscente (o altra figura incaricata) che dopo avere dichiarato decaduti gli organismi e aperto il Congresso, propone una rosa di persone, individuate tra i delegati, per la Presidenza del Congresso.

Sono compiti della Presidenza del Congresso

- assumere la direzione dell'Assemblea;
- proporre l'ordine dei lavori e garantire un ordinato svolgimento;
- proporre l'elezione delle Commissioni verifica poteri unitamente all'Ufficio elettorale; Commissione elettorale; Commissione politica e Commissione statuto;
- Entro la conclusione del congresso, la presidenza dà convocazione del consiglio nazionale eletto per l'elezione del presidente, legale rappresentante.

La presidenza nazionale uscente consegna alla presidenza del congresso l'elenco dei delegati e delle delegate risultante dai verbali dei congressi regionali trasmessi e dalla delibera della presidenza nazionale per la quota nazionale.

8. Commissioni Congressuali

Le commissioni vengono nominate su proposta della Presidenza del Congresso.

La Commissione verifica poteri unitamente dovrà verificare la validità delle deleghe e stabilire, in base alla platea congressuale, quale sia il quorum per le votazioni;

La Commissione elettorale dovrà raccogliere le proposte di candidature per gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo.

La Commissione statuto e la Commissione politica prendono in esame i documenti scritti di cui al successivo articolo 9 pervenuti dai Congressi regionali, e quelli eventualmente depositati dai/le delegati/e; li predispongono per la votazione in seduta plenaria.

8.1 Commissione Statuto

La commissione statuto congressuale ha il compito di ricevere, ammettere ed esprimersi in merito alle proposte di modifica statutaria emerse dai lavori istruttori del congresso ovvero presentate nella campagna congressuale ai sensi del presente regolamento con lo scopo di presentare all'assemblea congressuale il testo delle modifiche sottoposte alla sua approvazione.

Le proposte di modifica dello statuto devono avere ad oggetto le norme della bozza di statuto così come approvata dal consiglio nazionale del 3-4 luglio 2026.

È possibile presentare proposte di modifica allo statuto nazionale di ARCI APS mediante mozione approvata dai congressi territoriali e regionali. Le mozioni approvate dai congressi territoriali dovranno essere trasmesse al comitato regionale di appartenenza almeno 10 giorni prima l'apertura del congresso regionale.

Le proposte di modifica approvate dai congressi territoriali e regionali dovranno pervenire al livello nazionale unitamente al verbale di svolgimento del congresso e saranno sottoposte al vaglio di ammissibilità della commissione statuto pregressuale. Le decisioni di inammissibilità sono comunicate con sintetica motivazione entro l'apertura dei lavori del congresso.

Potranno in ogni caso essere presentate proposte di modifica statutaria da parte di almeno il 10% dei delegati al congresso nazionale appartenenti ad almeno tre diverse delegazioni regionali. In questo caso le mozioni di modifica statutaria dovranno essere depositate alla presidenza del congresso entro le ore 18.00 del primo giorno dei lavori congressuali

La Commissione Statuto valuta preliminarmente l'ammissibilità delle mozioni di modifica statutaria. Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti estranei all'oggetto della revisione statutaria, privi di riferimento puntuale al testo, formulati in modo generico quanto al contenuto ovvero alla collocazione normativa, incompatibili con norme inderogabili di legge, con i principi fondamentali dell'associazione o con il sistema statutario vigente, nonché quelli che risultino contraddittori, meramente ripetitivi, manifestamente ostruzionistici, presentati oltre i termini o privi dei requisiti procedurali di presentazione previsti dal regolamento congressuale.

La valutazione di ammissibilità non riguarda il merito politico dell'emendamento ed è assunta sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e tutela dell'ordinato svolgimento dei lavori congressuali.

Le decisioni di inammissibilità sono comunicate ai proponenti con sintetica motivazione. Il primo firmatario della mozione di modifica statutaria può chiedere alla commissione statuto un riesame entro il termine stabilito dalla stessa nella sua prima seduta. Il riesame delle mozioni approvate dai congressi territoriali o regionali potrà essere richiesto entro le ore 18.00 del primo giorno dei lavori congressuali con richiesta sottoscritta da almeno un delegato del comitato proponente.

8.b Commissione Politica

La commissione politica congressuale ha il compito di ricevere, ammettere ed esprimersi in merito agli ordini del giorno e mozioni emersi dai lavori istruttori del congresso ovvero presentati nella campagna congressuale ai sensi del presente regolamento con lo scopo di presentare all'assemblea congressuale proposte di modifica al documento politico congressuale o implementazioni all'elaborazione politica dell'associazione. È possibile presentare ordini del giorno e mozione approvati dai congressi territoriali e regionali. I documenti approvati dai congressi territoriali dovranno essere trasmessi al comitato regionale di appartenenza almeno 10 giorni prima l'apertura del congresso regionale.

I documenti approvati dai congressi territoriali e regionali, e che verranno presentati con proposta di approvazione al congresso nazionale, dovranno pervenire al livello nazionale unitamente al verbale di svolgimento del congresso e saranno poste all'attenzione della commissione politica congressuale.

La commissione politica potrà:

- accogliere (in tutto o in parte) i documenti scritti pervenuti anche riscrivendo (sentito il parere degli estensori) parti degli stessi;
- accorpate (sentito il parere degli estensori) i documenti scritti pervenuti che apportino integrazioni o sostituzioni analoghe;
- proporre al Congresso di approvare i documenti scritti pervenuti considerati accoglibili, ma che per la loro rilevanza non possono essere assunti dalla Commissione in quanto necessitano dell'approvazione della platea congressuale;

- proporre al Congresso di respingere documenti considerati non accoglibili;
- sentito il dibattito, proporre al Congresso emendamenti ai documenti.

Potranno in ogni caso essere presentati ordini del giorno o mozioni secondo le previsioni dell'art 11 da parte di almeno il 4% dei delegati al congresso nazionale appartenenti ad almeno tre diverse delegazioni regionali. In questo caso gli ordini del giorno, emendamenti o mozioni dovranno essere depositati alla presidenza del congresso entro le ore 18.00 del primo giorno dei lavori congressuali.

8.c Commissione elettorale

La Commissione elettorale procederà alla definizione dei criteri per la composizione degli organismi, tra cui l'indicazione del numero complessivo dei componenti, i criteri per la rappresentanza territoriale e la limitazione della presenza di ciascun genere ad un massimo del 60% del totale dei/le consiglieri. Procederà successivamente alla raccolta delle proposte di candidature per gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo per la composizione degli stessi, formulando la proposta di composizione al Congresso.

8.d. Commissione verifica poteri

La Commissione verifica poteri dovrà verificare la validità delle deleghe e sulla base della platea congressuale dovrà stabilire quale sia il quorum per le votazioni, nella misura della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La Commissione verificherà il numero dei delegati presenti e, accertato il raggiungimento del quorum previsto, dichiarerà validamente costituito il Congresso.

9. Interventi, presentazione di mozioni o ordini del giorno o emendamenti

Tutti i delegati e le delegate hanno diritto di intervenire, presentare ordini del giorno, mozioni, mozioni d'ordine e emendamenti alle proposte di deliberazione in discussione e approvazione;

Il numero complessivo presunto di interventi è ripartito dal punto di vista quantitativo in misura proporzionale alla dimensione delle delegazioni regionali garantendo un minimo di 2 interventi per Comitato regionale;

Le richieste di intervento sono fatte pervenire compilando l'apposito modulo, alla segreteria del Congresso;

La parola ai/le delegati/e viene concessa secondo l'ordine delle prenotazioni pervenute, stabilendo il termine ultimo per presentare le richieste di intervento.

10. Durata e numero degli interventi

Gli interventi di carattere generale avranno una durata massima di 7 minuti.

Gli interventi per illustrare ordini del giorno, emendamenti e modifiche alle mozioni durano 5 minuti.

Le dichiarazioni di voto, i richiami al regolamento e le mozioni d'ordine durano al massimo 3 minuti.

La Presidenza del Congresso o eventuali dispositivi elettronici opportunamente predisposti daranno segnale della scadenza del tempo a disposizione.

Di norma non si interviene più di una volta sul medesimo argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto o fatto personale o richiami al regolamento.

Le dichiarazioni di voto consistono in una succinta motivazione del proprio orientamento inerente all'argomento in discussione.

La mozione d'ordine consiste nella proposta, sulla base di comprovate motivazioni, di modificare l'ordine dei lavori.

Per gli ordini del giorno, dopo l'esposizione di massimo di cinque minuti, sono previsti 3 minuti a testa per un intervento a favore ed uno contro, prima della messa in votazione.

11. Natura dei documenti scritti discutibili

La mozione consiste in una proposta in forma scritta, sottoscritta almeno dal 4% dei delegati al congresso nazionale appartenenti ad almeno tre diverse delegazioni regionali volta a promuovere una delibera del Congresso su un determinato argomento; le mozioni devono essere fatte pervenire alla Presidenza del Congresso e inserite tra i documenti assegnati alla Commissione politica.

L'ordine del giorno consiste in un documento sottoscritto almeno dal 4% dei delegati al congresso nazionale appartenenti ad almeno tre diverse delegazioni regionali e volto a promuovere un orientamento del Congresso su un determinato argomento; gli ordini del giorno devono essere fatti pervenire alla Presidenza del Congresso e inseriti tra i documenti assegnati alla Commissione politica.

L'emendamento è la proposta in forma scritta di modifica a mozione, ordine del giorno, proposta di deliberazione, fatta pervenire alla Presidenza del Congresso affinché sia posta in votazione.

Il termine ultimo per la presentazione di mozioni ed ordini del giorno è definito per le ore 18 del primo giorno dei lavori.

Gli ordini del giorno o mozioni dovranno essere trasmessi, pena esclusione, in formato digitale, preferibilmente aperto e modificabile, al fine di consentirne la lavorazione.

12. Delle modalità di voto.

Al termine della discussione sulle mozioni, ordini del giorno e dei relativi interventi a favore e/o contrari e alla presentazione di emendamenti, ove necessario, si procederà alle operazioni di voto.

Gli emendamenti sono messi in votazione prima delle proposte a cui si riferiscono, cominciando da quelli che maggiormente si differenziano dalla proposta sottoposta a votazione. Per quanto riguarda le proposte di emendamenti e mozioni, una volta presentati alla platea, sono possibili due interventi (uno a favore ed uno contro) della durata di non più di tre minuti a cui segue immediatamente la votazione.

In presenza di più di una proposta (su qualsiasi documento, emendamento, ordine del giorno), viene messa in votazione prima la più distante dalla proposta iniziale, poi la proposta iniziale e, qualora neanche essa raggiungesse la maggioranza, le altre.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola.

Il voto su mozioni ed ordini del giorno avviene, di norma, a scrutinio palese. Può essere richiesto il voto a scrutinio segreto da almeno un quinto dei componenti del Congresso.

Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti avviene, di norma, a scrutinio segreto. Può essere richiesto il voto palese, in tal caso la proposta deve essere approvata a maggioranza dei presenti.

Il voto palese avviene per alzata di mano o appello nominale; quello a scrutinio segreto per deposizione dell'espressione di voto in urna chiusa.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

La maggioranza assoluta della metà più uno degli eventi diritto è richiesta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto nazionale per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Tutti gli atti del Congresso, le delibere, gli ordini del giorno, i verbali delle sedute, l'esito delle votazioni, sono raccolti e custoditi dalla Presidenza del Congresso che avrà l'onere di consegnarli al Presidente eletto.

13. Ufficio elettorale.

L'Ufficio elettorale si compone dei componenti della Commissione verifica poteri, degli scrutatori e dei questori d'aula.

La Presidenza del Congresso proporrà all'Assemblea un congruo numero di scrutatori e di questori d'aula oltre che l'elenco nominale degli interessati/e.

L'esito del voto, in caso di votazioni in forma palese, sarà verificato e certificato dai questori d'aula di raccordo con la Commissione verifica poteri.

L'esito del voto, in caso di votazioni in forma segreta, sarà verificato e certificato dagli scrutatori di raccordo con la Commissione verifica poteri.

Concluse le operazioni di voto, la presidenza del congresso ne dichiara immediatamente l'esito.

Tutti/e i/le componenti dell'Ufficio elettorale, nel corso dell'Assemblea congressuale collaboreranno, se richiesto, alla verifica del numero legale e/o controprove di voto.

Ogni irregolarità sarà prontamente segnalata a componenti dell'Ufficio elettorale.

14. Partecipazione

I delegati, le delegate, gli invitati interni sono invitati ad una partecipazione attiva a tutte le fasi del congresso sia nella sua forma plenaria sia di riunione di Commissione.

Tutti/e sono tenuti ad un comportamento rispettoso delle opinioni espresse durante gli interventi, all'adozione di un comportamento partecipativo e nell'insieme consono a favorire un dibattito democratico, non violento, privo di offese di carattere razzista, sessista e in alcun modo discriminatorio o offensivo.

Qualora si verificassero siffatti comportamenti sarà prima effettuato un richiamo a cura della Presidenza del Congresso e in caso di reiterazione sarà tolta la parola.